

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea, ad uso Agricolo, mediante 1 pozzo in falda profonda in Comune di Biella, assentita con D.D. n° 1.591 del 18.10.2024, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria - Casa Circondariale di Biella. PRAT. 466BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.591 del 18.10.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Piemonte - Valle D'Aosta-Liguria - Casa Circondariale di Biella, con sede in via dei Tigli n. 14 – 13900 Biella - C.F 81013610027;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii., sottoscritto il 02.11.2021 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di assentire, ai sensi dell'art. 22 del "Regolamento", la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale 466BI;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
 - nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il "GWB-P1 - Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";
 - all'art. 1: il prelievo di una portata massima di 10.350 m³ annui d'acqua pubblica, pari a un prelievo di 0,3280 l/s medi e continui, con una portata massima di 2 l/s, tramite un pozzo da acquifero superficiale, a uso Agricolo, in Comune di Biella, fg. 58 - mapp. 66;
 - all'art. 8: che la concessione è rilasciata in deroga al disposto della L.R. 22/96 e, che pertanto, perderà efficacia qualora si rendessero disponibili sufficienti risorse idriche superficiali o da falda freatica;
 - all'art. 12: che la durata della concessione è di 40 anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del "Regolamento 10/R/2003";
 - all'art. 14: le modalità di pagamento del canone annuo stabilito dalla normativa regionale (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.359 di Rep. del 02 novembre 2021

Art. 10 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o

quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Dario ORFEI